



## GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE

### PARTE 5

#### INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

La locuzione **incaricato di pubblico servizio**, ai sensi della legge italiana, identifica chi, pur non essendo propriamente un **pubblico ufficiale** con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

#### Disciplina normativa

Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del **pubblico ufficiale** pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo. I soggetti qualificati come **soccorritori**, se svolgono attività qualificata come **servizio pubblico** possono essere definiti incaricati di pubblico servizio.

Il **codice penale italiano** definisce così un incaricato di pubblico servizio:

•Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.»

Ai sensi del **decreto legge** 8 aprile 2008 n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha modificato l'art. 138 del **TULPS** anche la **guardia particolare giurata**, che lavori alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, addetto alla vigilanza e custodia di beni mobili e immobili, è qualificabile un "incaricato di pubblico servizio":

**«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.»**

#### Tutela giuridica

L'incaricato di pubblico servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

•Art. 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale:

«Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.»

•Art. 331 codice penale: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità: Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e

con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a tremilanovantotto euro.

•Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale:

*«Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.»*

**GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE**

Sede Nazionale : VIA XX SETTEMBRE, 36 MONTEROTONDO 00015 (RM) IT.

C.F. :97756180580 Tel. (+39) 06.83508173

[www.guardiafaunisticaambientale.it](http://www.guardiafaunisticaambientale.it)

[info@guardiafaunisticaambientale.it](mailto:info@guardiafaunisticaambientale.it)

**SEGRETERIA NAZIONALE** - Recapito Telefonico : (+39) 338.8296311

[segreteria nazionale@guardiafaunisticaambientale.it](mailto:segreteria nazionale@guardiafaunisticaambientale.it)

[francesco.desantis@guardiafaunisticaambientale.it](mailto:francesco.desantis@guardiafaunisticaambientale.it)